



COMUNICATO UFFICIALE N. 297
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 354/A, 355/A e 356/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 APRILE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 354/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11/12 e n. 139 pf 13/14 adottato nei confronti del Sig. Maurizio FERRARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Maurizio FERRARA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 24 luglio 2010 al settembre 2010 e amministratore di fatto della società F.C. CATANZARO S.P.A. dal maggio al settembre 2010 per le seguenti violazioni:

- 1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, del C.G.S. ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, art. 37, comma 1, delle NOIF per aver effettivamente svolto il ruolo di Presidente e amministratore di fatto della società F.C. CATANZARO S.P.A. dal 20 novembre 2010 al settembre 2010 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica;
 - 2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., art. 37, comma 1, delle NOIF per non aver comunicato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società F. C. CATANZARO S.P.A., alla competente Lega Nazionale Professionisti le cariche sociali deliberate dalla assemblea dei soci;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio FERRARA;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Maurizio FERRARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 355/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10/11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11/12 e n. 139 pf 13/14, adottato nei confronti del Sig. Francesco CERAVOLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Francesco CERAVOLO, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.C. AREZZO S.P.A. come direttore generale con delega di rappresentanza, iscritto nell'elenco speciale dei direttori sportivi, per le seguenti violazioni:

- artt. 1, comma 1, e 10, comma 1, del codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere, nel corso della stagione sportiva 2009/10, svolto attività in favore della società F.C. CATANZARO S.P.A. volta al tesseramento di calciatori e relativa alla definizione della struttura amministrativa e sportiva di tale società, nonché ancora di direttore sportivo, nonostante fosse contemporaneamente tesserato per la società A.C. AREZZO S.P.A. con la stessa qualifica di direttore sportivo; tanto anche a titolo di concorso necessario nell'attività disciplinarmente rilevante dei sigg. Antonio AIELLO e Filippo CATALANO;
 - artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 7, commi 1 e 2, del regolamento dell'elenco speciale dei direttori sportivi vigente all'epoca dei fatti (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver pattuito con il sig. Antonio AIELLO, amministratore unico della società F.C. CATANZARO S.P.A., un compenso per l'attività svolta, in favore del figlio sig. Cataldo CERAVOLO attraverso la simulazione di un mandato rosso in data 25 gennaio 2010, tanto anche a titolo di concorso nell'attività disciplinarmente rilevante dei sigg.ri Antonio AIELLO e Cataldo CERAVOLO;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco CERAVOLO;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione e di 10.000,00 euro di ammenda per il Sig. Francesco CERAVOLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 356/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg. AQUILINO DI CARO, FRANCESCO CUSCUNÀ, ANTONY CERCHIA, CESARE PARIS, SAMUELE LEONE e delle società ASD NUOVA ABBIAATE e SSD A RL VARESSINA SPORT C.V., avente ad oggetto la seguente condotta:

Aquilino DI CARO, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della S.S.D. a r.l. Varesina Sport C.V. – già ASD Varesina C.V., in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver omesso ogni controllo e dovuta vigilanza, sull'operato del proprio collaboratore Cuscunà Francesco, dirigente e direttore sportivo della ASD Varesina Sport, in occasione della fittizia cessione del calciatore Cerchia Antony alla società ASD Nuova Abbiate e del successivo prestito del predetto calciatore alla suddetta società cedente dopo 4 giorni;

Francesco CUSCUNÀ, all'epoca dei fatti direttore sportivo e dirigente della S.S.D. a r.l. Varesina Sport C.V. – già ASD Varesina C.V., in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver ideato il trasferimento per giorni 4 del calciatore Cerchia Antony dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al solo fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore, nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere;

Antony CERCHIA, nato il 24.3.1998, calciatore attualmente tesserato per la società SSD arl Varesina Sport C.V., in violazione dell'art. 1 bis commi 1 e 6 del C.G.S., in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver sottoscritto, unitamente ai propri genitori, esercenti la patria potestà sullo stesso, il trasferimento fittizio, per giorni 4, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al solo fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere;

Cesare PARIS, all'epoca dei fatti Presidente della ASD Nuova Abbiate, in violazione dell'art. 1 bis commi 1, 3 e 6 del C.G.S., in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver sottoscritto la lista di trasferimento fittizio, per giorni 4, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina CV, al fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla ASD Gorla Maggiore nonché per non essersi presentato, sebbene regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia

sportiva, adducendo una generica e non documentata giustificazione, senza indicare alcuna disponibilità ad essere audito in altra data;

Samuele LEONE, all'epoca dei fatti dirigente della ASD Nuova Abbiate, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 6 del C.G.S. in relazione all'art. 96 delle N.O.I.F., ovvero in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di premio di preparazione, per aver concorso fattivamente al trasferimento per giorni 4 del calciatore Cerchia Antony, dalla società ASD Varesina di serie D, alla società ASD Nuova Abbiate di 2° categoria, con successivo ed immediato tesseramento in prestito, alla società cedente ASD Varesina, al fine di ridurre il premio di preparazione dovuto alla società ASD Gorla Maggiore nonché per aver tentato di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, riferendo in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale, circostanze non vere;

ASD NUOVA ABBIAATE, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per le condotte poste in essere dal proprio Presidente Paris Cesare, dal proprio dirigente Leone Samuele e dal calciatore Cerchia Antony;

SSD A RL VARESINA SPORT C.V., per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del CGS per la condotta omissiva posta in essere dal proprio amministratore unico e legale rappresentante p.t. Di Caro Aquilino nonché per le condotte fraudolente poste in essere dal proprio direttore sportivo e dirigente Cuscunà Francesco e dal calciatore Cerchia Antony;

- viste le richieste di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulate dal Sigg. Aquilino DI CARO, Francesco CUSCUNÀ, Antony CERCHIA, Cesare PARIS, Samuele LEONE e dalle società ASD NUOVA ABBIAATE e SSD A RL VARESINA SPORT C.V. in nome dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 60 giorni di inibizione per il Sig. Aquilino DI CARO, 60 giorni di inibizione per il Sig. Francesco CUSCUNÀ, 40 giorni di inibizione per il Sig. Antony CERCHIA e 1.000,00 euro di ammenda per la società SSD A RL VARESINA SPORT C.V., di mesi 2 di inibizione per Cesare PARIS, mesi 2 di inibizione per il Sig. Samuele LEONE e 500,00 euro di ammenda per la società ASD NUOVA ABBIAATE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio